



COMUNE DI NURAMINIS
Provincia Sud Sardegna
Ufficio servizi sociali

DISCIPLINARE
PROCEDURA APERTA MEDIANTE RICORSO
ALLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE “A PICCOLI PASSI”
CIG 9738670CB5

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Nuraminis, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’affidamento avente ad oggetto la concessione della struttura del micronido Comunale del Comune di Nuraminis come meglio specificato nel capitolato d’oneri.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 37 del 01/04/2021, la gara sarà espletata mediante procedura aperta con ricorso alla centrale regionale di committenza “SardegnaCAT”. Il criterio sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2-3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Categoria dei servizi prevalente CPV 80110000-8

Categoria nel CAT Sardegna: AL 96 - SERVIZI SOCIALI.

Codice identificativo gara (CIG) **9738670CB5**

Il luogo di esecuzione del servizio sono i locali della struttura del Micronido Comunale a Piccoli Passi sita in Nuraminis (SU)

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Monica Frau

ART. 1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato d’oneri;
4. Modello per l’istanza di partecipazione (Allegato A);
5. DGUE (Allegato B);
6. Patto di integrità del Comune di Nuraminis
7. Modello per la presentazione dell’Offerta Economica (Allegato E);
8. Modello per avvalimento (allegato F)
9. Planimetria
10. Inventario dei beni.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Nuraminis.

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante il sistema di messaggistica all'interno del portale Sardegna Cat **entro e non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. (per cinque giorni si intendono giorni lavorativi dal lunedì al venerdì esclusi i sabati e le domeniche)**

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile nonché eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul portale Sardegna Cat. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 52, c. 1 del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato in sede di istanza di partecipazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

ART. 3 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Comune di Nuraminis approvato con deliberazione della G.C. n. 25 del 17.05.2017, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ART. 4 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17

febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) In caso di cooperativa sociale: **Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali** (esclusivamente per le Cooperative sociali aventi sede in Sardegna SEZ A, o C – consorzi - previsto dall'art. 2 della L. R n. 16/1997) o iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato di appartenenza aderente all'Unione Europea.

4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico medio annuo nella gestione di servizi socio educativi identici all'oggetto del bando in favore di minori per conto di pubbliche amministrazioni riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2020/2022) di almeno **€. 120.000,00** IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante, nella quale dovrà essere indicato l'Ente appaltante, il servizio erogato, il periodo di svolgimento del servizio ed il relativo fatturato relativamente agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili. L'attestazione di un fatturato specifico medio annuo dell'importo di almeno **€. 120.000,00** comprova il possesso da parte della ditta concorrente di solidità economica e finanziaria e di capacità gestionale e amministrativa nell'ambito di servizi educativi per minori, condizione ritenuta indispensabile per gestire la struttura del micronido comunale.

4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi 2 anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver maturato un'**esperienza minima pari a 24 mesi consecutivi nell'ultimo triennio** nella gestione di servizi educativi identici a quello oggetto del bando in favore di minori per conto di pubbliche amministrazioni. La comprova del requisito, è fornita secondo le modalità mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante, nella quale dovrà essere indicato l'Ente appaltante, il servizio erogato ed il periodo di svolgimento del servizio. Non sono ritenuti servizi similari e valevoli la gestione dei piani personalizzati L. 162/98 per minori e i servizi educativi territoriali.

4.4 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

A pena di esclusione, essere in possesso di Certificazione del Sistema di Qualità aziendale ISO 90001:2015, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati, conforme alla normativa europea. In caso di ATI o Consorzi la certificazione deve essere posseduta dalla azienda capofila o dal consorzio.

4.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE, CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento.

I requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura:

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- In caso di cooperative sociali il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali (esclusivamente per le Cooperative sociali aventi sede in Sardegna SEZ A, o C – consorzi - previsto dall'art. 2 della L. R n. 16/1997) o all'iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato di appartenenza aderente all'Unione Europea deve essere posseduto da ciascuna delle cooperative sociali raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura almeno del 60% e da ciascuna delle imprese mandanti almeno nella misura del 10%.

Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori. Si precisa, inoltre, che:

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte del RTI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte del RTI con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate svolgerà;
- eventuale DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- tutti devono sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica.

Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stato costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo.

Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell'appalto.

Per i requisiti di ammissione di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 si applica l'articolo 47 del D. Lgs 50/2016.

I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Ai consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

N.B: Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa" lo statuto del Consorzio.

ART. 5 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 6 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base della concessione per un importo pari a € 5.340,82
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni

mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria dovrà essere costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale presso Banco di Sardegna - Agenzia di Nuraminis, codice IBAN:
- c. **IT 41N0101586050000000010005**
- d. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - di avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- e. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. **Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 7 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 20,00** (venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 del pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegare la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FAVOE

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta e della documentazione richiesta, a pena di esclusione, dovrà avvenire **esclusivamente tramite la piattaforma telematica sul portale www.sardegnaecat.it entro e non oltre le ore 23:59 DEL 1 MAGGIO 2023**. Farà fede la data e l'ora registrate sul medesimo portale, quale attestazione di avvenuta presentazione dell'offerta.

L'offerta e tutta la documentazione allegata dovranno essere redatti in lingua italiana. Qualora venissero prodotti e/o allegati in lingua diversa da quella italiana, questi dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita da traduttore abilitato secondo le norme del Paese cui appartiene l'offerente, a cura e spese del concorrente.

Le offerte dovranno contenere la documentazione di seguito indicata:

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DI QUALIFICA all'interno del portale SardegnaCAT).

B – OFFERTA TECNICA (BUSTA TECNICA all'interno del portale SardegnaCAT)

C - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA ECONOMICA all'interno del portale SardegnaCAT).

8.1 Contenuto della BUSTA DI QUALIFICA - Documentazione amministrativa

La **Documentazione Amministrativa** dovrà essere caricata sul portale Sardegna CAT, **in formato pdf sottoscritta con firma digitale**. All'interno della busta di qualifica devono essere contenuti, **pena l'esclusione della gara**, i documenti di cui ai punti di seguito elencati (redatti in lingua italiana):

N.B. Laddove è indicata l'obbligatorietà significa che la documentazione è da presentarsi a pena di esclusione (resta comunque la facoltà dell'utilizzo del soccorso istruttorio) laddove è prevista la facoltà, la documentazione va presentata solo nel caso ricorrano le condizioni

A) (Obbligatoria) - Allegato A - **Istanza di partecipazione** alla gara - (utilizzando l'apposito modulo allegato al bando **Allegato A – Istanza di partecipazione**) redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.

B) (Obbligatoria) - Allegato B – **DGUE** (Documento Gara Unico Europeo)

Il DGUE, ai sensi dell'art.85 del D.Lgs. 50/2016, consiste in un'autodichiarazione, redatta in lingua italiana, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del DPR 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui all'art.83 del codice dei contratti pubblici. Inoltre, nel DGUE, devono essere dichiarate le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione all'appalto. Nel caso di partecipazione di un operatore economico singolo, il DGUE deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante.

Si precisa che:

► Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il DGUE, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

C) (Obbligatorio) – Capitolato d'oneri sottoscritto con firma digitale, per conoscenza ed accettazione delle condizioni in esso contenute, dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE;

D) (Obbligatoria) – Allegato C - Patto Di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio. **Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;**

E) (Obbligatoria) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. **Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.**

F) (Obbligatoria) PASSOE. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono presentare il documento PASSOE, rilasciato dal Servizio FVOE con firma digitale del legale rappresentante a titolo di conformità.

G) (Obbligatorio) Ricevuta di avvenuto pagamento contributo ANAC dell'importo richiesto all'articolo precedente.

H) (Opzionale) Allegato F da compilare soltanto in caso di avvalimento.

L) (Opzionale) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito, da presentarsi solo nel caso di consorzi, RTI, GEIE;

M) (Opzionale) Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e ausiliata (nel caso di avvalimento), redatta preferibilmente in conformità al modello Allegato D del bando, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. Si precisa, altresì, che dal contratto di avvalimento, deve emergere in modo chiaro, pena l'esclusione, quali siano i mezzi e le strutture, quale personale qualificato, quali tecniche operative, vengono messe a disposizione dalla impresa ausiliaria.
La documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall'operatore economico concorrente. La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori economici.

Ulteriore documentazione da presentare nel caso di partecipazione di **CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI:**

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
--

a pena di esclusione,

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

a pena di esclusione,

► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

a pena di esclusione,

► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

► dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

¶ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora

costituiti a pena di esclusione,

► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

a pena di esclusione,

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

► dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

a pena di esclusione,

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

a pena di esclusione

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- 1.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 1.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- 1.1.c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

8.2 Contenuto della BUSTA TECNICA - Offerta tecnica

L'**elaborato progettuale**, in formato pdf e **sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante** dovrà essere caricato nella BUSTA TECNICA sul portale Sardegna CAT. Dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel capitolato, le proposte innovative e migliorative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite in capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per il Comune.

L'elaborato progettuale non dovrà superare 10 pagine dattiloscritte (formato A 4, carattere 12, stile di scrittura Arial, interlinea 1,5), dovrà essere impostato e articolato secondo l'ordine dei criteri e sub criteri indicati al punto 14.b.

Resta inteso che, in caso di difformità del progetto dalle prescrizioni contenute in questo articolo, **la commissione giudicatrice procederà, per impossibilità di valutazione, all'attribuzione di punteggio pari a zero.**

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE.

8.3 Contenuto della BUSTA ECONOMICA

L'**offerta economica**, in formato pdf, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere caricata nella BUSTA ECONOMICA sul portale Sardegna CAT.

Nella **BUSTA ECONOMICA** devono essere contenuti, **a pena di esclusione, i documenti di cui ai punti 1) e 2)** di seguito elencati (redatti in lingua italiana):

1) Dichiarazione (redatta in conformità all'**Allegato E**) del bando di gara "Modulo offerta economica"), redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, **contenente, a pena di esclusione, l'offerta richiesta:**

- **in riferimento al canone posto a base di gara, il concorrente dovrà presentare un unico rialzo sull'importo del canone di concessione annuale fissato a base di gara in € 1.000,00 iva esclusa (soggetto a rialzo), da esprimersi in percentuale, in cifra assoluta e in lettera sul prezzo posto a base di gara.**
- **In riferimento alle rette di iscrizione e frequenza, il concorrente dovrà presentare un unico ribasso sull'importo della retta a tempo pieno e sull'importo della retta a tempo parziale. Il ribasso non deve essere differente tra le due rette ma identico per entrambe.**

con allegata copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

In caso di contrasto tra le tre indicazioni (in percentuale, in cifre e in lettere) prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione (art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827).

Nella stessa dichiarazione il concorrente dovrà impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta rassegnata per 180 (centottanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione della gara.

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro. La dichiarazione di cui al precedente punto 1) deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in GEIE, la dichiarazione e le giustificazioni di cui sopra devono essere sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

2) Ricevuta pagamento imposta di bollo di € 16,00 per la presentazione dell'offerta economica su modello F23 (codice tributo 456T descrizione IMPOSTA DI BOLLO) da caricare quale allegato all'offerta economica in formato pdf con firma digitale.

In caso di esenzione dall'imposta di bollo è necessario allegare apposita dichiarazione, in formato pdf con firma digitale, tra gli allegati alla busta economica.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo difforme rispetto a quanto previsto.

ART. 9 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 7 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Tutte le comunicazioni per un eventuale soccorso istruttorio verranno rese tramite il portale cat nella sezione messaggistica. La stessa documentazione dovrà essere resa nella stessa modalità.

ART. 10 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

a) Criterio di aggiudicazione

Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all'**art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.**, pertanto l'aggiudicazione avverrà alla **migliore offerta economicamente più vantaggiosa**, determinata da una commissione giudicatrice appositamente nominata sulla base dei risultati dell'analisi comparativa delle offerte pervenute, tenendo conto degli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi massimi per un totale di 100 punti, mentre il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero. Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

La commissione di gara valuterà l'offerta tecnica (nelle sue diverse componenti) in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato ed alle peculiarità dell'utenza di riferimento. Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sufficientemente sviluppate. Sarà, altresì, fondamentale per la valutazione delle stesse, che la ditta manifesti in maniera chiara e inequivocabile la volontà di dare piena attuazione agli impegni assunti. Al fine di agevolare l'attribuzione del punteggio, le proposte dovranno essere indicate in ordine numerico in riferimento ai punti esplicitamente descritti nei seguenti criteri e sub criteri. Gli argomenti dovranno essere esposti con un linguaggio chiaro e semplice, seppur tecnico.

La Commissione preposta alla valutazione delle offerte procederà in totale autonomia e discrezionalità all'analisi e all'attribuzione del relativo punteggio.

b) Valutazione offerta tecnica

Il punteggio riservato all'**offerta tecnica** viene ripartito sulla base dei seguenti criteri e sub criteri:

Parametri	Criteri di valutazione	Punteggi	
1	Organizzazione e progetto Socio educativo - Obiettivi formativi che il progetto socio-educativo proposto intende conseguire diviso a seconda delle fasce d'età dei bambini - Attività didattiche, di gioco, di laboratorio per il raggiungimento degli obiettivi - Metodologia di intervento in relazione all'ambientazione/accoglienza dei bambini., con particolare attenzione al primo ingresso. Indicare modalità e tempistiche in cui l'ambientamento sarà svolto in base alle differenti fasce di età, precisando in che modo ritiene di poter combinare l'obiettivo di un sereno ingresso e presenza dei bambini in relazione anche alla disponibilità deigenitori. - Articolazione - una volta costituite le sezioni e completati tutti gli inserimento previsti all'avvio di ciascun anno educativo – delle attività di routine, in coerenza con gli obiettivi socio formativi enunciati all'offerta di cui al predetti punti,: laboratori artistico-creativi, laboratori di percezione sensoriale e cognitiva, laboratori di manipolazione tattile, altri laboratori proposti dall'offerente - Progetto educativo e gestione dello stesso in caso di presenza di minori con handicap fisici o intellettuali.	Insufficiente	0
		Sufficiente	10
		Buono	18
		Ottimo	25
2	Organizzazione e impegno del personale - Piano dei corsi di formazione/aggiornamento finalizzato anche a migliorare il servizio, specificando l'area di intervento formativo, il personale a cui è rivolto,l'obiettivo formativo che si intende perseguire, la durata (n. ore) dell'intervento formativo, i riferimenti dell'Ente di formazione e quant'altro ritenuto utile ai finidella valutazione del predetto piano. - Organizzazione del lavoro del personale: orari, turnazioni e compresenza degli operatori. Modalità di sostituzione del personale	Insufficiente	0
		Sufficiente	5
		Buono	8
		Ottimo	12

3	Modalità di erogazione dei servizi connessi al micronido - Organizzazione delle pulizie e i prodotti che saranno utilizzati delle diverse stanze del micronido con particolare attenzione ai giochi utilizzati di bambini e alla zona mensa. - Organizzazione degli spazi ad uso esclusivo per l'igiene del bambino e organizzazione spazi per riporre le cose utili personali riferite ad ogni singolo bambino.	Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo	0 6 9 15
4	Organizzazione piano delle attività di manutenzione ordinaria e gestione locali - Tempistiche delle verifiche e interventi ordinari sulle attrezzature, gli arredi ed i locali del nido - Organizzazione per la Gestione per la manutenzione ordinaria arredi e locali	Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo	0 7 10 14
5	Rapporti con l'esterno - Organizzazione di eventi e attività realizzati a favore di genitori e/o parenti dei minori iscritti e/o della comunità - Rapporti con il servizio sociale del Comune e modalità di risoluzione di problematiche che dovessero presentarsi	Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo	0 5 8 12
6	Proposte migliorative senza oneri aggiuntivi per l'Ente - Figure professionali aggiuntive coerenti con il servizio. Punti 1 per ogni figura aggiuntiva per un max di 5 punti - Integrazione di attrezzature didattiche e non e migliorie ai locali.	Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo	0 5 8 12

ART.11 CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

Al fine di perseguire l'interesse pubblico all'esecuzione di un servizio di adeguata qualità è stabilita una clausola di sbarramento. Per essere ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti dovranno ottenere nella valutazione riparametrata dell'offerta tecnica un punteggio di almeno 38 punti su un massimo attribuibile di 90. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento comporterà la non ammissione alla fase successiva di valutazione delle offerte.

ART. 12 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La commissione di gara è nominata, ai sensi dell'art. 77, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, scelti tra i dipendenti e i responsabili dei servizi in servizio all'interno dell'ente o in caso di disponibilità da Responsabili del settore di altre pubbliche amministrazioni. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante da allegare alla nomina della commissione stessa.

La data della prima seduta pubblica verrà comunicata tramite il CAT almeno 24 ore prima del suo svolgimento. La prima seduta pubblica aperta a tutti, ma in cui soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o altra persona munita di atto formale di delega, hanno diritto di parola e di chiedere l'inserimento di dichiarazioni a verbale, il Rup in presenza di un testimone (seggio di gara) procederà all'apertura delle offerte relative alla busta di qualifica sul portale telematico Sardegna CAT.

È facoltà del Rup in applicazione del "principio generale di continuità della gara" e del "principio di economicità/celerità dell'azione amministrativa" riunire tutte le operazioni di gara nella prima seduta (esame della documentazione, valutazione offerta tecnica e apertura offerta economiche) qualora il numero delle offerte pervenute gli consenta di concludere le operazioni stesse nella prima seduta in questione. In tal caso, il Rup non è tenuto a dare ulteriore avviso ai partecipanti, ritenendosi gli stessi opportunamente edotti di tale eventualità secondo le previsioni di quanto sopra.

Nel caso in cui i lavori non si concludano nella seduta pubblica indicata, proseguiranno nei giorni successivi, in date e orari fissati dal RUP e resi noti tramite il sistema di messaggistica del CAT. La gara, qualora le operazioni di gara non saranno riunite nella prima seduta, si articolerà secondo il seguente procedimento:

In **seduta pubblica**, il RUP in presenza di un testimone super-partes (seggio di gara) procede a:

- ◆ verificare la regolarità formale e i termini del caricamento delle offerte da parte dei concorrenti sul portale telematico SardegnaCAT e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- ◆ verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella Busta di qualifica a quanto richiesto nel bando e nel disciplinare e ad escludere i concorrenti che non abbiano rispettato i criteri del bando e del disciplinare di gara;
- ◆ attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- ◆ adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
- ◆ all'apertura della busta tecnica **per la sola verifica** della regolarità di tutta la documentazione presentata quale progetto offerta e ad escludere i concorrenti che non abbiano rispettato i criteri del bando e del disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass ora FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

In **una o più sedute riservate**, sulla base della documentazione contenuta nella Busta tecnica, la commissione appositamente nominata per la valutazione dell'offerta tecnica procede:

- ◆ All'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti inerenti il servizio;
- ◆ all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule stabiliti dal presente disciplinare.

In **seduta pubblica**, il RUP in presenza di un testimone super-partes (seggio di gara) procede a dare lettura dei punteggi assegnati a ciascuna offerta tecnica presentata e procede all'apertura, relativamente ai concorrenti ammessi, della Busta economica contenente l'offerta economica ed al calcolo dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti dal presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, **in seduta pubblica**, redige e dà lettura della graduatoria finale con i relativi punteggi complessivi attribuiti a ciascuna offerta presentata e a proclamare l'aggiudicatario. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, il RUP insieme alla commissione di gara procederà secondo quanto indicato all'art. 16.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste tecniche ;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione, effettuerà le verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, tramite il sistema FVOE. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, con l'espletamento degli adempimenti di legge, all'escussione della cauzione provvisoria e alla determinazione della nuova graduatoria ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi ulteriore aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, attestanti il possesso dei requisiti richiesti. L'aggiudicazione diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli.

ART. 13 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anomale. Si procede a verificare la prima migliore offerta anomala. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anomale. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 18.

ART. 15 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà **attraverso l'utilizzo del sistema FVOE**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

¶Per l'utilizzo del sistema da parte delle Stazioni appaltanti è necessario che ciascun operatore economico presenti nella documentazione amministrativa di gara un nuovo documento detto PASSOE.

Le indicazioni operative per la iscrizione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito dell'ANAC cui si fa espresso rinvio.

ART.14 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni all'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

ART. 16 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 19 PUBBLICITÀ

Al fine di garantirne la massima diffusione, nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di gara viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, sul sito del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti, L'intera documentazione di gara è disponibile sul sito web del Comune di Nuraminis Sezione trasparente e Albo pretorio.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Alla presente gara si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Al fine di agevolare le operazioni di gara si consiglia ai partecipanti, nella predisposizione della documentazione, di utilizzare i fac-simili predisposti dalla stazione appaltante e allegati al bando di gara.

La commissione potrà richiedere, in sede di esame delle offerte, precisazioni relative alla documentazione presentata dai concorrenti; i concorrenti saranno tenuti a rispondere nei termini e nei modi fissati dalla Commissione stessa.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole di accoglimento da parte della commissione, sulla base dei criteri sopra elencati.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; l'Ente non assumerà verso lo stesso alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il contratto sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della Determinazione di approvazione dei verbali relativi alla gara e di aggiudicazione resa efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e avverrà nei termini previsti dall'art. 32, c. 8 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

Il concessionario rimarrà vincolato alla propria offerta per tutto il periodo contrattuale.

Non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara o contenenti offerte economiche a ribasso.

Non si darà corso all'apertura dell'offerta (con conseguente esclusione dalla gara), pervenuta oltre il termine stabilito.

Tutte le spese del contratto di appalto, inerenti e conseguenti, sono poste interamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

È facoltà della stazione appaltante infatti, ai sensi dell'art. 95 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione

all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nei termini previsti dal Codice. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario, come previsto dal Capitolato.

Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio del servizio, comporti un pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 32, c. 8 del Codice.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato d'onori e nel regolamento di gestione della comunità alloggio.

Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l'effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:

- delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
- atto di conferimento di azienda;
- atto di fusione per incorporazione;
- nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.

Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'operatore possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l'esclusione.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente bando, farà fede quanto riportato nel bando.

L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel termine assegnato dalla stazione appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge disciplinanti la materia di concessione dei servizi pubblici, alle norme in materia di contratti pubblici in quanto non incompatibili, al regolamento di gestione della comunità alloggio.

Il RUP
Dott.ssa Monica Frau